RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

# Art. 39

## Estensione delle disposizioni, di cui al precedente articolo 38, ad altri soggetti

Le norme di cui all'articolo 38 si applicano altresi' ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche' a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtu' di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'istituto e l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono. Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale competente del Ministero del tesoro e ai dipendenti dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'articolo 38 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra |
| Estremi | Legge 18 marzo 1968, n. 313 |
| Titolo | IV — Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra e altro trattamento |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-39-estensione-delle-disposizioni-di-cui-al-precedente-articolo-38-ad/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it